

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	309
Data del provvedimento	07-06-2022
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'APPALTO DI SERVIZI SOCIALI SUDDIVISA IN N. 6 LOTTI. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 1, 3, 4, 5 E 6 DA PARTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO E DI NOMINA RTDP

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	12	SCHEMA DI NOMINA RTDP
B	17	SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 1
C	19	SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 3
D	19	SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 4
E	18	SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 5
F	18	SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 6

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'APPALTO DI SERVIZI SOCIALI SUDDIVISA IN N. 6 LOTTI. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 1, 3, 4, 5 E 6 DA PARTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO E DI NOMINA RTDP

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	12	SCHEMA DI NOMINA RTDP
B	17	SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 1
C	19	SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 3
D	19	SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 4
E	18	SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 5
F	18	SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 6

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Dato atto che:

- con Deliberazione dell'Assemblea dei soci della Società della Salute Pistoiese n. 7 del 13/04/2017 è stata approvata la convenzione per l'adesione alla Stazione unica appaltante istituita dalla Provincia di Pistoia e che la stessa è stata successivamente firmata in data 15/05/2017;
- con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 6/4/2018 è stato approvato un nuovo schema di convenzione adeguato alle modifiche introdotto al Codice dei contratti dal Decreto Lgs. 56/2017 e che lo stesso è stato successivamente firmato in data 20/04/2018;
- con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 23 del 21/12/2020 è stato approvato un nuovo schema di convenzione adeguato alle nuove previsioni normative e revisionante l'importo della controprestazione per i servizi resi dalla SUA;
- in data 13/01/2021 è stata sottoscritta la convenzione modificata come da Deliberazione n. 23/2020 sopra richiamata;
- la convenzione stipulata, per appalti di servizi e forniture di importo superiore a € 3.000.000,00, prevede l'obbligo di versamento alla Provincia di Pistoia di un contributo a titolo di controprestazione per il servizio prestato in ragione di € 12.000,00 sommati allo 0,1% sulla parte eccedente € 3.000.000,00;
- che la stessa convenzione prevede che in caso di ripetizione della procedura a seguito di gara deserta o non aggiudicata, per la ripetizione della procedura la controprestazione dovrà equivalere al 30% dell'importo precedentemente calcolato;

Richiamata la propria precedente Determinazione a contrarre n. 94 del 17/02/2022 con la quale veniva di attivata la convenzione stipulata con la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza per l'individuazione di un contraente per l'appalto dei seguenti servizi:

	Oggetto	Importo (IVA esclusa)
Lotto 1	Servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti	€ 2.480.000,00
Lotto 2	Servizio di assistenza domiciliare	€ 1.966.000,00
Lotto 3	Servizio di assistenza scolastica	€ 6.470.000,00
Lotto 4	Servizio di educativa familiare	€ 1.304.800,00
Lotto 5	Servizio di incontri in spazio neutro	€ 190.400,00
Lotto 6	Servizio sociale professionale	€ 152.400,00
	TOTALE	€ 12.563.600,00

Richiamate le seguenti Determinazioni dirigenziali della Provincia di Pistoia relative alla procedura di cui trattasi:

- la Determinazione n. 260 del 08/03/2022 di approvazione degli atti di gara e indizione della procedura;
- la Determinazione n. 456 del 19/04/2022 di approvazione dei verbali di gara, di ammissione di tutti i concorrenti partecipanti ai lotti 1-2-3-4-5 e di avvio del subprocedimento di soccorso istruttorio per l'ammissione/esclusione dal concorrente partecipante al lotto 6;
- la Determinazione n. 503 del 03/05/2022 di nomina della commissione giudicatrice ex art. 77 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la Determinazione n. 508 del 04/05/2022 di approvazione del verbale di gara, di presa d'atto della classifica provvisoria di merito e di avvio del subprocedimento di verifica dei costi della manodopera per i lotti 4-5-6;
- la Determinazione n. 550 del 16/05/2022 di approvazione del verbale gara, di presa d'atto della classifica provvisoria di merito e di avvio del subprocedimento di verifica dei costi della manodopera per i lotti 1 e 2 e dell'anomalia per il solo lotto 2;
- la Determinazione n. 566 del 19/05/2022 di approvazione del verbale di gara, di presa d'atto della classifica provvisoria di merito e di avvio del subprocedimento di verifica dei costi della manodopera per il lotto 3;
- la Determinazione n. 567 del 19/05/2022 di approvazione del verbale di gara, esito verifica della manodopera, approvazione della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione per i lotti 4-5-6;
- la Determinazione n. 619 del 31/05/2022 di approvazione del verbale di gara, esito verifica della manodopera, approvazione della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione per i lotti 1 e 3;

Vista la comunicazione di CO&SO-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ns. prot. n. 1664 del 23/05/2022 di avvenuta fusione tra le società Arké e Pantagruel in Intrecci Cooperativa Sociale, per cui a far data dal 01/05/2022, laddove siano state indicate come consorziate esecutrici dei servizi aggiudicati dalla SdS Pistoiese le società Arké e/o Pantagruel, la nomina suddetta è da intendersi nei confronti di Intrecci Cooperativa Sociale che assume tutti i diritti e tutti gli obblighi delle società Arké e Pantagruel;

Vista la deliberazione n. 20 del 20/12/2021 dell'Assemblea dei Soci con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022 e il bilancio pluriennale 2022-2024 della Società della Salute Pistoiese;

Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 28/01/2022;

Visto l'art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D. Lgs. 267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

- 1) di prendere atto delle aggiudicazioni dichiarate dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia con determinazioni n. 567/2022 e 619/2022:
 - per il Lotto 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER NON AUTOSUFFICIENTI a favore di **EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE** (C.F. 00518170311; sede legale: Strada del Drosso 33/8 10135 Torino (TO) Italia) che ha ottenuto un punteggio totale di 78/100 importo offerto al netto dell'IVA: € 2.366.168,00 validità del contratto: dal 01/07/2022 al 30/06/2026
 - per il Lotto 3 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA a favore del **RTI formato da: ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R. L.** in qualità di mandataria (C.F.: 03382330482; sede legale: Via Aretina 265 50136 Firenze (FI) Italia); **CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE** in qualità di mandante (C.F.: 04876970486; sede legale: Via Valdipesa 1 50127 Firenze (FI) Italia) che ha ottenuto un punteggio totale di 94,66/100 importo offerto al netto dell'IVA: € 6.220.905,00 validità del contratto: dal 01/09/2022 al 31/08/2026

- CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ha nominato come consorziata esecutrice INTRECCI COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 00995520475; sede legale: Via Antonelli 307 51100 Pistoia (PT) Italia)
- per il Lotto 4 SERVIZIO DI EDUCATIVA FAMILIARE a favore del **RTI formato da: ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R. L.** in qualità di mandataria (C.F.: 03382330482; sede legale: Via Aretina 265 50136 Firenze (FI) Italia); **CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE** in qualità di mandante (C.F.: 04876970486; sede legale: Via Valdipesa 1 50127 Firenze (FI) Italia)
che ha ottenuto un punteggio totale di 89,70/100
importo offerto al netto dell'IVA: € 1.245.431,60
validità del contratto: dal 01/07/2022 al 30/06/2026
 - CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ha nominato come consorziata esecutrice INTRECCI COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 00995520475; sede legale: Via Antonelli 307 51100 Pistoia (PT) Italia)
 - per il Lotto 5 SERVIZIO DI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO a favore di **SOCIETÀ COOPERATIVA PANTAGRUEL ONLUS** (C.F.: 00995520475; sede legale: Via Bartolomeo Sestini 15 51100 Pistoia (PT) Italia)
che ha ottenuto un punteggio totale di 81,62/100
importo offerto al netto dell'IVA: € 181.984,32
validità del contratto: dal 01/07/2022 al 30/06/2026
 - per il Lotto 6 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE a favore di **CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE** (C.F.: 04876970486; sede legale: Via Valdipesa 1 50127 Firenze (FI) Italia)
che ha ottenuto un punteggio totale di 80,80/100
importo offerto al netto dell'IVA: € 150.738,84
validità del contratto: dal 01/07/2022 al 30/06/2026
- CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ha nominato come consorziata esecutrice INTRECCI COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 00995520475; sede legale: Via Antonelli 307 51100 Pistoia (PT) Italia)
- 2) di definire i relativi schemi di contratto allegati alla presente e parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, dando atto che gli stessi saranno stipulati mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per i lotti 1 e 3, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del d. lgs. 50/2016 il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Per i lotti 4, 5 e 6, essendo stata presentata una sola offerta per ciascun lotto e non essendo state proposte impugnazioni del bando, ai sensi dell'art. 32 co. 10 del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9;
 - 3) di informare che i CIG attribuiti da parte di ANAC sono:
 - Lotto 1 Servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti **CIG 912363234E**
 - Lotto 3 Servizio di assistenza scolastica **CIG 91236523CF**
 - Lotto 4 Servizio di educativa familiare **CIG 9123666F59**
 - Lotto 5 Servizio di incontri in spazio neutro **CIG 91236745F6**
 - Lotto 6 Servizio sociale professionale **CIG 9123680AE8**
 - 4) per i lotti 1, 4, 5 e 6, nel caso in cui i contratti non vengano firmati entro il 30/06/2022, di autorizzare l'esecuzione in via anticipata rispetto alla stipulazione dell'atto negoziale, in quanto il 30/06/2022 scade il termine dei precedenti contratti di appalto ed è necessario garantire la continuità dei servizi, essendo questi non suscettibili di interruzione; allo stesso modo, per il lotto 3, di autorizzare l'esecuzione in via anticipata nel caso in cui il contratto non venga firmato entro il 31/08/2022, in quanto entro tale data scade il termine del precedente contratto;
 - 5) di informare che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, verranno acquisiti i codici IBAN su cui verranno effettuati tutti i pagamenti a favore dei soggetti appaltatori;
 - 6) di stabilire che la spesa totale trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 della Società della Salute Pistoiese alla voce "Acquisti di servizi – Prestazioni sociosanitarie da privato" ed è la seguente:

Lotto 1 – Servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti (CIG 912363234E)

Importo a base di gara (IVA esclusa)	Ribasso offerto	Importo aggiudicato (IVA esclusa)	Importo aggiudicato (IVA 5% inclusa)	
€ 2.480.000,00	4,59%	€ 2.366.168,00	€ 2.484.476,40	
		Importo aggiudicato 4 anni (IVA esclusa)	Importo aggiudicato annuale (IVA esclusa)	Importo 4 anni con IVA 5%
Tutti i comuni	€ 2.366.168,00	€ 591.542,00	€ 2.484.476,40	€ 621.119,10

Lotto 3 – Servizio di assistenza scolastica (CIG 91236523CF)

Importo a base di gara (IVA esclusa)	Ribasso offerto	Importo aggiudicato (IVA esclusa)	Importo aggiudicato (IVA 5% inclusa)	
€ 6.470.000,00	3,85%	€ 6.220.905,00	€ 6.531.950,25	
		Importo aggiudicato 4 anni (IVA esclusa)	Importo aggiudicato annuale (IVA esclusa)	Importo 4 anni con IVA 5%
Comune di Pistoia	€ 5.142.822,16	€ 1.285.705,54	€ 5.399.963,27	€ 1.349.990,82
Comune di Serravalle Pistoiese	€ 490.829,40	€ 122.707,35	€ 515.370,87	€ 128.842,72
Comune di Marliana	€ 118.819,29	€ 29.704,82	€ 124.760,25	€ 31.190,06
Comune di Montale	€ 268.743,10	€ 67.185,78	€ 282.180,26	€ 70.545,06
Unione di Comuni montani	€ 199.691,05	€ 49.922,76	€ 209.675,60	€ 52.418,90

Lotto 4 – Servizio di educativa familiare (CIG 9123666F59)

Importo a base di gara (IVA esclusa)	Ribasso offerto	Importo aggiudicato (IVA esclusa)	Importo aggiudicato (IVA 5% inclusa)	
€ 1.304.800,00	4,55%	€ 1.245.431,60	€ 1.307.703,18	
		Importo aggiudicato 4 anni (IVA esclusa)	Importo aggiudicato annuale (IVA esclusa)	Importo 4 anni con IVA 5%
Comune di Pistoia	€ 774.284,83	€ 193.571,21	€ 812.999,07	€ 203.249,77
Comune di Serravalle Pistoiese	€ 137.122,02	€ 34.280,50	€ 143.978,12	€ 35.994,53
Comune di Montale	€ 51.809,95	€ 12.952,49	€ 54.400,45	€ 13.600,11
Comune di Marliana	€ 86.432,95	€ 21.608,24	€ 90.754,60	€ 22.688,65
Unione dei Comuni Montani	€ 185.569,31	€ 46.392,33	€ 194.847,77	€ 48.711,95
Tutti i comuni	€ 10.212,54	€ 2.553,13	€ 10.723,17	€ 2.680,79

Lotto 5 – Servizio di incontri in spazio neutro (CIG 91236745F6)

Importo a base di gara (IVA esclusa)	Ribasso offerto	Importo aggiudicato (IVA esclusa)	Importo aggiudicato (IVA 5% inclusa)	
€ 190.400,00	4,42%	€ 181.984,32	€ 191.083,54	
		Importo aggiudicato 4 anni (IVA esclusa)	Importo aggiudicato annuale (IVA esclusa)	Importo 4 anni con IVA 5%
Tutti i comuni	€ 181.984,32	€ 45.496,08	€ 191.083,54	€ 47.770,89

Lotto 6 – Servizio sociale professionale (CIG 9123680AE8)

Importo a base di gara (IVA esclusa)	Ribasso offerto	Importo aggiudicato (IVA esclusa)	Importo aggiudicato (IVA 5% inclusa)	
€ 152.400,00	1,09%	€ 150.738,84	€ 158.275,78	
		Importo aggiudicato 4 anni (IVA esclusa)	Importo aggiudicato annuale (IVA esclusa)	Importo 4 anni con IVA 5%
Unione dei Comuni Montani	€ 150.738,84	€ 37.684,71	€ 158.275,78	€ 39.568,95

- 7) di prendere atto che le aggiudicazioni della SUA di Pistoia sono sottoposte a integrazione d'efficacia a seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale di cui all'art. 80 e seguenti del D. Lgs. 50/2016;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

- 9) di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento a: Provincia di Pistoia – Piazza San Leone, 1 PEC: provincia.pistoia@postacert.toscana.it

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

REP.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE**Contratto per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare****rivolta alla popolazione anziana e disabile (adulti e minori)****in condizione di non autosufficienza e disabilità grave -****LOTTO 1 CIG: 912363234E**

TRA

- il Dott. Daniele Mannelli nato a Pistoia il 9/03/1973,

il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in

nome e per conto della Società della Salute pistoiese (P.I.

90048490479), che rappresenta in qualità di Direttore

E

- _____ nato/a a _____ il _____

non in proprio, ma in nome e per conto di Euro & Promos Social

Health Care Società Cooperativa Sociale con sede legale in

Strada del Drosso 33/8, Torino 10135, C.F. e P.IVA

00518170311, numero di iscrizione presso il Registro delle

Imprese di Torino - 00518170311 del 11/08/2021

PREMESSO CHE

• il Dott. Daniele Mannelli, Direttore della Società della

Salute pistoiese, Responsabile del procedimento, con propria

determinazione n. 94 del 17/02/2022 attivava la convenzione

stipulata con la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della

Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di

committenza per l'individuazione di un contraente per

l'appalto dei servizi di seguito indicati: assistenza domiciliare per non autosufficienti, assistenza domiciliare, assistenza scolastica, educativa familiare, incontri in spazio neutro, assistenza sociale professionale;

- con la stessa determinazione n. 94/2022 provvedeva alla definizione del Capitolato Prestazionale, del modello di offerta economica, del modello dettaglio orario e schema offerta tecnico-qualitativa;

- con determinazione della Provincia di Pistoia - Area Programmazione e Servizi Finanziari n. 619 del 31/05/2022, per le motivazioni in essa richiamate, è stato aggiudicato l'appalto in oggetto, a favore di Euro & Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale, Strada del Drosso 33/8 10135 Torino (TO) Italia, C.F. e P.IVA 02458660301;

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO

quanto stabilito negli articoli che seguono

ART. 1 OGGETTO

Oggetto del contratto è il servizio di assistenza domiciliare a soggetti in condizione di non autosufficienza, consistente nell'erogazione di interventi e servizi alternativi che consentono alla persona di rimanere presso il proprio domicilio e di mantenere le proprie abitudini e qualità di vita.

ART. 2 DURATA

Il presente accordo decorre dal 01/07/2022 e termina il

30/06/2026 per una durata di 48 mesi con possibilità di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente.

ART. 3 CORRISPETTIVO

Il valore complessivo del servizio oggetto del presente atto ammonta a € 2.366.168,00 iva esclusa determinato a seguito dell'applicazione del ribasso offerto del 4,59% sull'importo a base di gara di € 2.480.000,00

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, patti, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti di cui le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza:

- l'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- il dettaglio orario presentato in sede di gara;
- il capitolato di appalto pubblicato dalla stazione appaltante;
- l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;

tutti parte integrante degli obblighi contrattuali ancorché non materialmente uniti al medesimo.

ART. 4 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura

di affidamento:

a) in caso di revisione del corrispettivo che potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- la richiesta di revisione dovrà pervenire per PEC alla Società della Salute pistoiese;

- la revisione del corrispettivo avverrà sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto tenuto conto di uno o di entrambi i seguenti parametri:

- indice ISTAT - FOI superiore al 2%
- rinnovi contrattuali che abbiano determinato l'aumento del costo del lavoro.

Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione nel corso del primo anno (12 mesi) di validità del presente appalto.

b) in caso di esercizio dell'opzione per servizi supplementari da parte del contraente originale, non inclusi nell'appalto iniziale, che si dovessero rendere necessari, in seguito anche a finanziamenti riconosciuti alla SDS con fondi UE, statali, regionali o altro, ove un cambiamento del contraente risultasse impraticabile per motivi di continuità del progetto personalizzato o perché comporterebbe un aumento della spesa, per un importo non superiore a € 600.000,00 (IVA esclusa);

c) nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui il la SDSP aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni, acquisizione o insolvenza, e questi soddisfatti i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D. Lgs. 50/2016;

d) nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 1, lett. e) dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per importi non superiori a € 1.000.000,00 (IVA esclusa);

e) ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.;

f) inoltre è stata fatta salva la possibilità di imporre all'appaltatore l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi del comma 12, dell'art. 106, D. Lgs. 50/2016;

ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti per l'espletamento della prestazione a regola d'arte, secondo quanto stabilito nel Capitolato di appalto e nell'offerta di gara, tecnica e economica.

ART. 6 GARANZIE

Il soggetto appaltatore ha prodotto, a titolo di garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (c.d. cauzione definitiva), polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____, Agenzia _____, in data _____ per l'importo di € _____ (_____) pari al _____ % dell'importo contrattuale.

L'appaltatore si è assunto l'obbligo, come stabilito dall'art. 11 del Capitolato, di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la Società della Salute pistoiese, ed al suo personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicataria stessa e/o al suo personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal capitolato prestazionale. L'appaltatore ha presentato polizza assicurativa _____ emessa da _____ agenzia di _____, che prevede esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del capitolato prestazionale, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € _____,00

unico per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): €

_____,00 unico per sinistro;

- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT

ed RCO: € _____,00;

ART. 7 PENALI

In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede ad applicare le penali, in misura pari a quanto previsto dall'art. 5 del capitolato che qui si considera richiamato interamente.

Il Responsabile del procedimento, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario, potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve o comunque non abbia comportato danni alla Società della Salute pistoiese e/o all'utenza. Ai fini dell'applicazione delle penali, si precisa che le medesime non verranno applicate nel caso in cui la mancata esecuzione del servizio sia dovuta a causa di forza maggiore.

ART. 8 VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Il RUP dirige e controlla i livelli di qualità esecutiva delle

prestazioni oggetto del presente contratto.

Al termine del contratto il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

Il RUP può avvalersi di un direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 9 CONTABILITA' E PAGAMENTI

I pagamenti relativi alle prestazioni contrattuali sono effettuate secondo i termini e le modalità previsti dall'art. 12 del Capitolato.

ART. 10 CONTRATTI COLLETTIVI

Il soggetto appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni dettate dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti in vigore al momento dell'esecuzione del presente contratto, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e retribuzione dei lavoratori.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'operatore economico ha comunicato a questa stazione appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, ovvero:

_____, numero conto corrente _____, filiale _____, IBAN _____

L'appaltatore comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati, con indicazione del ruolo e dei poteri ovvero:

Sig. _____ nato a _____ il _____, C.F. _____, residente a _____ in via _____, presidente/legale rappresentate.

I bonifici bancari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente Codice Identificativo di Gara, ossia:

CIG 912363234E

ART. 12 INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

La Società della Salute pistoiese, in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore, risultante dal DURC, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto, trattiene dal mandato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento

diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

La Società della Salute pistoiese, sull'importo netto progressivo della prestazione oggetto di contratto, opera una ritenuta dello 0,50% ai sensi e per gli effetti del disposto dall'art.30, comma 5, D. Lgs. 50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, all'esito positivo della verifica di conformità da parte del RUP e previo rilascio di DURC regolare.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità ai sensi dell'articolo 105, comma 1, D. Lgs. 50/2016.

E' consentito il subappalto nei limiti previsti dalla legge e dall'avviso di gara sempreché il soggetto aggiudicatario all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi da subappaltare.

ART. 14 RECESSO

La SDS Pistoiese può recedere dal contratto in qualsiasi tempo, previo pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il recesso produce effetti dal momento in cui viene esercitato (*ex nunc*) L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore (eseguibile con la Posta Elettronica Certificata o altro mezzo ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante può esercitare diritto di recesso anche nell'ipotesi in cui i parametri della convenzione eventualmente stipulata da Consip S.p.A. per il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula dello stesso, siano migliorative rispetto a quelle del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In caso l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto, la Società della Salute pistoiese richiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

La Società della Salute pistoiese conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

La Società della Salute pistoiese potrà, in qualsiasi momento, richiedere la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. civ. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali fatta salva l'eventuale azione di risarcimento del danno e l'eventuale incameramento della cauzione.

ART. 16 INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto in violazione di quanto previsto dal citato articolo comporta nullità del medesimo e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.

ART. 17 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario, ai fini dell'esecuzione del presente appalto, assorbe ed utilizza, in via prioritaria, i lavoratori dell'impresa aggiudicataria del precedente appalto, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per tutto il periodo di durata del servizio, applicando i relativi contratti collettivi di settore.

ART. 18 ANTIMAFIA

Le parti sono a conoscenza che il presente contratto è stato stipulato sotto condizione risolutiva ex art. 92, comma 3, D. Lgs 159/2011, in quanto al momento della stipula il termine di cui al 2 comma dell'art. 92, del suddetto decreto, risulta essere inutilmente decorso, senza che sia pervenuta dalla competente Prefettura la prescritta informativa antimafia che

è stata richiesta in data 23/05/2022.

Le parti concordano che, qualora pervenga informativa antimafia contenente segnalazioni ostative alla stipula del contratto di appalto, il rapporto deve intendersi immediatamente risolto.

ART. 19 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del presente appalto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Società della Salute pistoiese la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, senza alcun diritto a risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.

ART. 20 EMERGENZA SANITARIA

L'appaltatore si impegna, qualora venga nuovamente dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria, ad adottare le misure di sicurezza previste dalle disposizioni via via vigenti per il contrasto della diffusione del virus. L'adozione delle misure di sicurezza previste potrà comportare un incremento dell'importo del contratto.

L'adeguamento delle spese per oneri aziendali di sicurezza potrà essere riconosciuto all'appaltatore per tutta la durata

in cui le misure emergenziali resteranno in vigore tenendo

conto dell'evolversi della situazione epidemiologica.

Pertanto, in seguito alla cessazione del periodo emergenziale

disposta con provvedimenti nazionali e/o locali, le

prestazioni eseguite successivamente a tale cessazione saranno

contabilizzate sulla base di quanto stabilito negli atti di

gara.

In ogni caso il riconoscimento all'appaltatore dell'incremento

dell'importo del contratto per maggiori oneri COVID-19 è

subordinato alla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.

445/2000 con cui lo stesso da atto:

- di non avere beneficiato di "extra somme" derivanti da

contributi pubblici o sovvenzioni per il contrasto al COVID-

19;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società

della Salute pistoiese se sarà beneficiario di contributi

pubblici o sovvenzioni, al fine di consentire alla stessa di

cessare le eventuali compensazioni dovute quali ristoro per

maggiori oneri per la sicurezza ed i maggiori oneri gestionali

sopportati.

ART. 21 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto e

che le parti ritenessero di non poter comporre in via

amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

ART. 22 SPESE E IMPOSTA DI BOLLO

Tutte le spese inerenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario, che le assume a proprio carico senza diritto di rivalsa. Il presente atto ed i relativi allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 5 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 nonché nella normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto, osservando altresì le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.

Le Parti si impegnano a non divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati di cui vengono in possesso per effetto del presente appalto.

L'appaltatore si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo di ogni violazione dei dati personali

di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.

L'impresa, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

L'impresa accetta di essere nominata responsabile esterna del trattamento dei dati con separato atto.

ART. 24 CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo atto nel suo complesso.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

F.to Dott. Danile Mannelli

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Euro & Promos Social Health Care Società Cooperativa
Sociale

F.to _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

REP.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE**Contratto per l'appalto del servizio di assistenza scolastica****- LOTTO 3 CIG: 91236523CF**

TRA

- il Dott. Daniele Mannelli nato a Pistoia il 9/03/1973,
il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in
nome e per conto della Società della Salute pistoiese (P.I.
90048490479), che rappresenta in qualità di Direttore

E

- _____ nato/a a _____ il _____
non in proprio, ma in nome e per conto di Arca Cooperativa
sociale a r. l. con sede legale in Via Aretina 265, Firenze
50136, C.F. e P.IVA 03382330482, numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Firenze - 03382330482 del
19/02/1996

PREMESSO CHE

• il Dott. Daniele Mannelli, Direttore della Società della
Salute pistoiese, Responsabile del procedimento, con propria
determinazione n. 94 del 17/02/2022 attivava la convenzione
stipulata con la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della
Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di
committenza per l'individuazione di un contraente per
l'appalto dei servizi di seguito indicati: assistenza
domiciliare per non autosufficienti, assistenza domiciliare,

assistenza scolastica, educativa familiare, incontri in spazio

neutro, assistenza sociale professionale;

- con la stessa determinazione n. 94/2022 provvedeva alla definizione del Capitolato Prestazionale, del modello di offerta economica, del modello dettaglio orario e schema offerta tecnico-qualitativa;

- con determinazione della Provincia di Pistoia - Area Programmazione e Servizi Finanziari n. 619 del 31/05/2022, per le motivazioni in essa richiamate, è stato aggiudicato l'appalto in oggetto, a favore del raggruppamento costituito da:

- Arca Cooperativa sociale a r. l. con sede legale in Via Aretina 265, Firenze 50136, C.F. e P.IVA 03382330482 (mandataria);

- CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Via Valdipesa 1, 50127 Firenze, C.F. e P.IVA 04876970486 (mandante). Il Consorzio ha indicato come consorziata esecutrice Arké Cooperativa Sociale, sede legale in Via Antonelli 307 - 51100 Pistoia, C.F. e P.IVA 01633770472;

- con certificazione autenticata in data _____ le società Arca Cooperativa sociale a r. l. e CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE si sono riunite in

Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti ed hanno conferito mandato collettivo speciale, con rappresentanza esclusiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla società _____.

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO

quanto stabilito negli articoli che seguono

ART. 1 OGGETTO

Oggetto del contratto è il servizio per l'autonomia e per la comunicazione personale e per l'inclusione scolastica degli alunni disabili certificati ai sensi della legge 104/92, mediante l'assegnazione di un assistente personale e in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici e delle attività di sostegno con l'assegnazione di docenti specializzati.

ART. 2 DURATA

Il presente accordo decorre dal 01/09/2022 e termina il 31/08/2026 per una durata di 48 mesi con possibilità di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente (presumibilmente la durata di un anno scolastico).

ART. 3 CORRISPETTIVO

Il valore complessivo del servizio oggetto del presente atto ammonta a € 6.220.905,00 iva esclusa determinato a seguito

dell'applicazione del ribasso offerto del 3,85% sull'importo a

base di gara di € 6.470.000,00

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza

piena, assoluta, inderogabile delle norme, patti, condizioni,

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti

documenti di cui le parti dichiarano di essere perfettamente a

conoscenza:

- l'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di

gara;

- il dettaglio orario presentato in sede di gara;

- il capitolato di appalto pubblicato dalla stazione

appaltante;

- l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di

gara;

tutti parte integrante degli obblighi contrattuali ancorché

non materialmente uniti al medesimo.

ART. 4 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura

di affidamento:

a) in caso di revisione del corrispettivo che potrà

avvenire alle seguenti condizioni:

- la richiesta di revisione dovrà pervenire per PEC alla

Società della Salute pistoiese;

- la revisione del corrispettivo avverrà sulla base di una

istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione

del contratto tenuto conto di uno o di entrambi i

seguenti parametri:

- indice ISTAT - FOI superiore al 2%
- rinnovi contrattuali che abbiano determinato l'aumento del costo del lavoro.

Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione nel corso del primo anno (12 mesi) di validità del presente appalto.

b) in caso di esercizio dell'opzione per servizi supplementari da parte del contraente originale, non inclusi nell'appalto iniziale, che si dovessero rendere necessari, in seguito anche a finanziamenti riconosciuti alla SDS con fondi UE, statali, regionali o altro, ove un cambiamento del contraente risultasse impraticabile per motivi di continuità del progetto personalizzato o perché comporterebbe un aumento della spesa, per un importo non superiore a € 200.000,00 (IVA esclusa);

c) nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui il la SDSP aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni, acquisizione o insolvenza, e questi soddisfatti i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al

contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del

D. Lgs. 50/2016;

d) nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 1, lett. e) dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per importi non superiori a € 150.000,00 (IVA esclusa);

e) ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.;

f) inoltre è stata fatta salva la possibilità di imporre all'appaltatore l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi del comma 12, dell'art. 106, D. Lgs. 50/2016;

ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti per l'espletamento della prestazione a regola d'arte, secondo quanto stabilito nel Capitolato di appalto e nell'offerta di gara, tecnica e economica.

ART. 6 GARANZIE

Il soggetto appaltatore ha prodotto, a titolo di garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (c.d. cauzione definitiva), polizza fideiussoria n. _____ rilasciata

da _____, Agenzia _____, in data

_____ per l'importo di € _____

(_____) pari al _____ % dell'importo

contrattuale.

L'appaltatore si è assunto l'obbligo, come stabilito dall'art. 11 del Capitolato, di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la Società della Salute pistoiese, ed al suo personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicataria stessa e/o al suo personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal capitolato prestazionale. Arca Cooperativa sociale a r.l., ha presentato polizza assicurativa _____ emessa da _____ agenzia di _____, che prevede esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del capitolato prestazionale, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € _____,00 unico per sinistro;
- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € _____,00 unico per sinistro;
- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € _____,00;

CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ-CONSORZIO

DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ha

presentato polizza assicurativa _____ emessa da

_____ agenzia di _____, che prevede esplicitamente

nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie

prestare per ogni e qualsiasi rischio derivante

dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del

presente contratto, comprese tutte le attività inerenti,

accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti

massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € _____,00

unico per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): €

_____,00 unico per sinistro;

- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT

ed RCO: € _____,00;

ART. 7 PENALI

In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi

contrattuali assunti dall'appaltatore, il responsabile del

procedimento provvede ad applicare le penali, in misura pari a

quanto previsto dall'art. 7 del capitolato che qui si

considera richiamato interamente.

Il Responsabile del procedimento, valutate la natura e la

gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le

controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario,

potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve o comunque non abbia comportato danni alla Società della Salute pistoiese e/o all'utenza. Ai fini dell'applicazione delle penali, si precisa che le medesime non verranno applicate nel caso in cui la mancata esecuzione del servizio sia dovuta a causa di forza maggiore.

ART. 8 VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Il RUP dirige e controlla i livelli di qualità esecutiva delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Al termine del contratto il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

Il RUP può avvalersi di un direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 9 CONTABILITÀ E PAGAMENTI

I pagamenti relativi alle prestazioni contrattuali sono effettuate secondo i termini e le modalità previsti dall'art. 14 del Capitolato.

ART. 10 CONTRATTI COLLETTIVI

Il soggetto appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni dettate dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti in vigore al momento dell'esecuzione del presente contratto, dalle leggi e dai regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e retribuzione dei lavoratori.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'operatore economico ha comunicato a questa stazione appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, ovvero:

_____, numero conto corrente
 _____, filiale
 _____, IBAN _____

L'appaltatore comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati, con indicazione del ruolo e dei poteri ovvero:

Sig. _____ nato a _____ il _____,
 C.F. _____, residente a _____ in via
 _____, presidente/legale rappresentate;

_____, numero conto corrente

_____, filiale

_____, IBAN _____

CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ-CONSORZIO

DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE comunica,

come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti

correnti dedicati, con indicazione del ruolo e dei poteri

ovvero:

Sig. _____ nato a _____ il _____,

C.F. _____, residente a _____ in via

_____, presidente/legale rappresentate;

I bonifici bancari devono riportare, in relazione a ciascuna

transazione, il seguente Codice Identificativo di Gara, ossia:

CIG 91236523CF

ART. 12 INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

La Società della Salute pistoiese, in caso di inadempienza

contributiva dell'esecutore, risultante dal DURC, nei

confronti del personale impiegato nell'esecuzione del presente

contratto, trattiene dal mandato di pagamento, l'importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento

diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

La Società della Salute pistoiese, sull'importo netto

progressivo della prestazione oggetto di contratto, opera una

ritenuta dello 0,50% ai sensi e per gli effetti del disposto dall'art.30, comma 5, D. Lgs. 50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, all'esito positivo della verifica di conformità da parte del RUP e previo rilascio di DURC regolare.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità ai sensi dell'articolo 105, comma 1, D. Lgs. 50/2016.

E' consentito il subappalto nei limiti previsti dalla legge e dall'avviso di gara sempreché il soggetto aggiudicatario all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi da subappaltare.

ART. 14 RECESSO

La SDS Pistoiese può recedere dal contratto in qualsiasi tempo, previo pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il recesso produce effetti dal momento in cui viene esercitato (*ex nunc*) L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore (eseguibile con la Posta Elettronica Certificata o altro mezzo ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante può esercitare diritto di recesso anche nell'ipotesi in cui i parametri della convenzione eventualmente stipulata da Consip S.p.A. per il servizio

oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula dello stesso, siano migliorative rispetto a quelle del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In caso l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto, la Società della Salute pistoiese richiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

La Società della Salute pistoiese conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

La Società della Salute pistoiese potrà, in qualsiasi momento, richiedere la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. civ. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali fatta salva l'eventuale azione di risarcimento del danno e l'eventuale incameramento della cauzione.

ART. 16 INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012,

le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto in violazione di quanto previsto dal citato articolo comporta nullità del medesimo e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.

ART. 17 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario, ai fini dell'esecuzione del presente appalto, assorbe ed utilizza, in via prioritaria, i lavoratori dell'impresa aggiudicataria del precedente appalto, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per tutto il periodo di durata del servizio, applicando i relativi contratti collettivi di settore.

ART. 18 ANTIMAFIA

Le parti sono a conoscenza che il presente contratto è stato stipulato sotto condizione risolutiva ex art. 92, comma 3, D. Lgs 159/2011, in quanto al momento della stipula il termine di cui al 2 comma dell'art. 92, del suddetto decreto, risulta essere inutilmente decorso, senza che sia pervenuta dalla competente Prefettura la prescritta informativa antimafia che è stata richiesta in data _____.

Le parti concordano che, qualora pervenga informativa antimafia contenente segnalazioni ostative alla stipula del

contratto di appalto, il rapporto deve intendersi immediatamente risolto.

ART. 19 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del presente appalto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Società della Salute pistoiese la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, senza alcun diritto a risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.

ART. 20 EMERGENZA SANITARIA

L'appaltatore si impegna, qualora venga nuovamente dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria, ad adottare le misure di sicurezza previste dalle disposizioni via via vigenti per il contrasto della diffusione del virus.

L'adozione delle misure di sicurezza previste potrà comportare un incremento dell'importo del contratto.

L'adeguamento delle spese per oneri aziendali di sicurezza potrà essere riconosciuto all'appaltatore per tutta la durata in cui le misure emergenziali resteranno in vigore tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica.

Pertanto, in seguito alla cessazione del periodo emergenziale

disposta con provvedimenti nazionali e/o locali, le prestazioni eseguite successivamente a tale cessazione saranno contabilizzate sulla base di quanto stabilito negli atti di gara.

In ogni caso il riconoscimento all'appaltatore dell'incremento dell'importo del contratto per maggiori oneri COVID-19 è subordinato alla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui lo stesso da atto:

- di non avere beneficiato di "extra somme" derivanti da contributi pubblici o sovvenzioni per il contrasto al COVID-19;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società della Salute pistoiese se sarà beneficiario di contributi pubblici o sovvenzioni, al fine di consentire alla stessa di cessare le eventuali compensazioni dovute quali ristoro per maggiori oneri per la sicurezza ed i maggiori oneri gestionali sopportati.

ART. 21 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto e che le parti ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

ART. 22 SPESE E IMPOSTA DI BOLLO

Tutte le spese inerenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario, che le assume a proprio carico senza diritto di rivalsa. Il presente atto ed i

relativi allegati sono soggetti ad imposta di bollo, se dovuta.

ART. 23 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 nonché nella normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto, osservando altresì le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.

Le Parti si impegnano a non divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati di cui vengono in possesso per effetto del presente appalto.

L'appaltatore si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo di ogni violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.

L'impresa, con la firma del presente atto, presta il proprio

consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

L'impresa accetta di essere nominata responsabile esterna del trattamento dei dati con separato atto.

ART. 24 CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo atto nel suo complesso.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

F.to Dott. Danile Mannelli

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

L'APPALTATORE

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

REP.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

**Contratto per l'appalto del servizio di educativa familiare -
LOTTO 4 CIG: 9123666F59**

TRA

- il Dott. Daniele Mannelli nato a Pistoia il 9/03/1973,
il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in
nome e per conto della Società della Salute pistoiese (P.I.
90048490479), che rappresenta in qualità di Direttore

E

- _____ nato/a a _____ il _____
non in proprio, ma in nome e per conto di Arca Cooperativa
sociale a r. l. con sede legale in Via Aretina 265, Firenze
50136, C.F. e P.IVA 03382330482, numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Firenze - 03382330482 del
19/02/1996

PREMESSO CHE

• il Dott. Daniele Mannelli, Direttore della Società della
Salute pistoiese, Responsabile del procedimento, con propria
determinazione n. 94 del 17/02/2022 attivava la convenzione
stipulata con la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della
Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di
committenza per l'individuazione di un contraente per
l'appalto dei servizi di seguito indicati: assistenza
domiciliare per non autosufficienti, assistenza domiciliare,

assistenza scolastica, educativa familiare, incontri in spazio

neutro, assistenza sociale professionale;

- con la stessa determinazione n. 94/2022 provvedeva alla definizione del Capitolato Prestazionale, del modello di offerta economica, del modello dettaglio orario e schema offerta tecnico-qualitativa;

- con determinazione della Provincia di Pistoia - Area Programmazione e Servizi Finanziari n. 567 del 19/05/2022, per le motivazioni in essa richiamate, è stato aggiudicato l'appalto in oggetto, a favore del raggruppamento costituito da:

- Arca Cooperativa sociale a r. l. con sede legale in Via Aretina 265, Firenze 50136, C.F. e P.IVA 03382330482 (mandataria);

- CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Via Valdipesa 1, 50127 Firenze, C.F. e P.IVA 04876970486 (mandante). Il Consorzio ha indicato come consorziata esecutrice Arké Cooperativa Sociale, sede legale in Via Antonelli 307 - 51100 Pistoia, C.F. e P.IVA 01633770472;

- con certificazione autenticata in data _____ le società _____

, si

sono riunite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti ed hanno conferito mandato collettivo speciale, con rappresentanza esclusiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla società

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO

quanto stabilito negli articoli che seguono

ART. 1 OGGETTO

Oggetto del contratto è il servizio di educativa familiare che consiste in interventi che concorrono a prevenire o rimuovere le condizioni che determinano situazioni di vulnerabilità familiare articolando la protezione dei bambini e dei loro legami familiari con le diverse azioni di contrasto delle situazioni di povertà educativa e della sfera relazionale.

ART. 2 DURATA

Il presente accordo decorre dal 01/07/2022 e termina il 30/06/2026 per una durata di 48 mesi con possibilità di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente.

ART. 3 CORRISPETTIVO

Il valore complessivo del servizio oggetto del presente atto ammonta a € 1.245.431,60 iva esclusa determinato a seguito

dell'applicazione del ribasso offerto del 4,55% sull'importo a

base di gara di € 1.304.800,00

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza

piena, assoluta, inderogabile delle norme, patti, condizioni,

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti

documenti di cui le parti dichiarano di essere perfettamente a

conoscenza:

- l'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di

gara;

- il dettaglio orario presentato in sede di gara;

- il capitolato di appalto pubblicato dalla stazione

appaltante;

- l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di

gara;

tutti parte integrante degli obblighi contrattuali ancorché

non materialmente uniti al medesimo.

ART. 4 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura

di affidamento:

a) in caso di revisione del corrispettivo che potrà

avvenire alle seguenti condizioni:

- la richiesta di revisione dovrà pervenire per PEC alla

Società della Salute pistoiese;

- la revisione del corrispettivo avverrà sulla base di una

istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione

del contratto tenuto conto di uno o di entrambi i seguenti parametri:

- indice ISTAT - FOI superiore al 2%
- rinnovi contrattuali che abbiano determinato l'aumento del costo del lavoro.

Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione nel corso del primo anno (12 mesi) di validità del presente appalto.

b) in caso di esercizio dell'opzione per servizi supplementari da parte del contraente originale, non inclusi nell'appalto iniziale, che si dovessero rendere necessari, in seguito anche a finanziamenti riconosciuti alla SDS con fondi UE, statali, regionali o altro, ove un cambiamento del contraente risultasse impraticabile per motivi di continuità del progetto personalizzato o perché comporterebbe un aumento della spesa, per un importo non superiore a € 300.000,00 (IVA esclusa), dando atto che l'importo riportato nel capitolato descrittivo e prestazionale è errato e va considerato come non apposto;

c) nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui il la SDSP aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni, acquisizione o insolvenza, e questi soddisfatti i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e

purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D. Lgs. 50/2016;

d) nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 1, lett. e) dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per importi non superiori a € 400.000,00 (IVA esclusa), dando atto che l'importo riportato nel capitolato descrittivo e prestazionale è errato e va considerato come non apposto;

e) ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.;

f) inoltre è stata fatta salva la possibilità di imporre all'appaltatore l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi del comma 12, dell'art. 106, D. Lgs. 50/2016;

ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti per l'espletamento della prestazione a regola d'arte, secondo quanto stabilito nel Capitolato di appalto e nell'offerta di gara, tecnica e economica.

ART. 6 GARANZIE

Il soggetto appaltatore ha prodotto, a titolo di garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (c.d. cauzione definitiva), polizza fideiussoria n. _____ rilasciata

da _____, Agenzia _____, in data

_____ per l'importo di € _____

(_____) pari al _____ % dell'importo

contrattuale.

L'appaltatore si è assunto l'obbligo, come stabilito dall'art.

11 del Capitolato, di rimborsare eventuali danni cagionati a

terzi, ivi compresa la Società della Salute pistoiese, ed al

suo personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti

imputabili all'aggiudicataria stessa e/o al suo personale

dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle

attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti

dal capitolato prestazionale. L'appaltatore,

_____ , ha presentato polizza

assicurativa _____ emessa da

agenzia di _____, che prevede esplicitamente nella

descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate

per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle

attività e/o dei servizi oggetto del capitolato prestazionale,

comprese tutte le attività inerenti, accessorie e

complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti

massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € _____,00 unico

per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € _____,00

unico per sinistro;

- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT

ed RCO: € _____,00;

_____ ha presentato polizza assicurativa

_____ emessa da _____ agenzia di _____, che

prevede esplicitamente nella descrizione del rischio

l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi

rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei

servizi oggetto del presente contratto, comprese tutte le

attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa

né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti

massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € _____,00

unico per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): €

_____,00 unico per sinistro;

- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT

ed RCO: € _____,00;

ART. 7 PENALI

In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi

contrattuali assunti dall'appaltatore, il responsabile del

procedimento provvede ad applicare le penali, in misura pari a

quanto previsto dall'art. 7 del capitolato che qui si considera richiamato interamente.

Il Responsabile del procedimento, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario, potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve o comunque non abbia comportato danni alla Società della Salute pistoiese e/o all'utenza. Ai fini dell'applicazione delle penali, si precisa che le medesime non verranno applicate nel caso in cui la mancata esecuzione del servizio sia dovuta a causa di forza maggiore.

ART. 8 VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Il RUP dirige e controlla periodicamente i livelli di qualità esecutiva delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Al termine del contratto il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

Il RUP può avvalersi di un direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 9 CONTABILITÀ E PAGAMENTI

I pagamenti relativi alle prestazioni contrattuali sono effettuate secondo i termini e le modalità previsti dall'art. 14 del Capitolato.

ART. 10 CONTRATTI COLLETTIVI

Il soggetto appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni dettate dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti in vigore al momento dell'esecuzione del presente contratto, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e retribuzione dei lavoratori.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'operatore economico ha comunicato a questa stazione appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, ovvero:

_____, numero conto corrente
 _____, filiale
 _____, IBAN _____

L'appaltatore comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare sui predetti conti correnti dedicati, con indicazione

del ruolo e dei poteri ovvero:

Sig. _____ nato a _____ il _____ ,

C.F. _____ , residente a _____ in via

_____, presidente/legale rappresentate;

_____, numero conto corrente

_____, filiale

_____, IBAN _____

L'appaltatore comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare sui predetti conti correnti dedicati, con indicazione

del ruolo e dei poteri ovvero:

Sig. _____ nato a _____ il _____ ,

C.F. _____ , residente a _____ in via

_____, presidente/legale rappresentate;

I bonifici bancari devono riportare, in relazione a ciascuna

transazione, il seguente Codice Identificativo di Gara, ossia:

CIG 9123666F59

ART. 12 INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

La Società della Salute pistoiese, in caso di inadempienza

contributiva dell'esecutore, risultante dal DURC, nei

confronti del personale impiegato nell'esecuzione del presente

contratto, trattiene dal mandato di pagamento, l'importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento

diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

La Società della Salute pistoiese, sull'importo netto progressivo della prestazione oggetto di contratto, opera una ritenuta dello 0,50% ai sensi e per gli effetti del disposto dall'art.30, comma 5, D. Lgs. 50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, all'esito positivo della verifica di conformità da parte del RUP e previo rilascio di DURC regolare.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità ai sensi dell'articolo 105, comma 1, D. Lgs. 50/2016.

E' consentito il subappalto nei limiti previsti dalla legge e dall'avviso di gara sempreché il soggetto aggiudicatario all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi da subappaltare.

ART. 14 RECESSO

La SDS Pistoiese può recedere dal contratto in qualsiasi tempo, previo pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il recesso produce effetti dal momento in cui viene esercitato (ex nunc) L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore (eseguibile con la Posta Elettronica Certificata o altro mezzo ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante può esercitare diritto di recesso anche nell'ipotesi in cui i parametri della convenzione eventualmente stipulata da Consip S.p.A. per il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula dello stesso, siano migliorative rispetto a quelle del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In caso l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto, la Società della Salute pistoiese richiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

La Società della Salute pistoiese conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

La Società della Salute pistoiese potrà, in qualsiasi momento, richiedere la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. civ. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali fatta salva l'eventuale azione di risarcimento del danno e l'eventuale incameramento della cauzione.

ART. 16 INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto in violazione di quanto previsto dal citato articolo comporta nullità del medesimo e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.

ART. 17 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario, ai fini dell'esecuzione del presente appalto, assorbe ed utilizza, in via prioritaria, i lavoratori dell'impresa aggiudicataria del precedente appalto, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per tutto il periodo di durata del servizio, applicando i relativi contratti collettivi di settore.

ART. 18 ANTIMAFIA

Le parti sono a conoscenza che il presente contratto è stato stipulato sotto condizione risolutiva ex art. 92, comma 3, D. Lgs 159/2011, in quanto al momento della stipula il termine di cui al 2 comma dell'art. 92, del suddetto decreto, risulta essere inutilmente decorso, senza che sia pervenuta dalla competente Prefettura la prescritta informativa antimafia che

è stata richiesta in data _____.

Le parti concordano che, qualora pervenga informativa antimafia contenente segnalazioni ostative alla stipula del contratto di appalto, il rapporto deve intendersi immediatamente risolto.

ART. 19 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del presente appalto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Società della Salute pistoiese la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, senza alcun diritto a risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.

ART. 20 EMERGENZA SANITARIA

L'appaltatore si impegna, qualora venga nuovamente dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria, ad adottare le misure di sicurezza previste dalle disposizioni via via vigenti per il contrasto della diffusione del virus.

L'adozione delle misure di sicurezza previste potrà comportare un incremento dell'importo del contratto.

L'adeguamento delle spese per oneri aziendali di sicurezza potrà essere riconosciuto all'appaltatore per tutta la durata

in cui le misure emergenziali resteranno in vigore tenendo

conto dell'evolversi della situazione epidemiologica.

Pertanto, in seguito alla cessazione del periodo emergenziale

disposta con provvedimenti nazionali e/o locali, le

prestazioni eseguite successivamente a tale cessazione saranno

contabilizzate sulla base di quanto stabilito negli atti di

gara.

In ogni caso il riconoscimento all'appaltatore dell'incremento

dell'importo del contratto per maggiori oneri COVID-19 è

subordinato alla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.

445/2000 con cui lo stesso da atto:

- di non avere beneficiato di "extra somme" derivanti da

contributi pubblici o sovvenzioni per il contrasto al COVID-

19;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società

della Salute pistoiese se sarà beneficiario di contributi

pubblici o sovvenzioni, al fine di consentire alla stessa di

cessare le eventuali compensazioni dovute quali ristoro per

maggiori oneri per la sicurezza ed i maggiori oneri gestionali

sopportati.

ART. 21 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto e

che le parti ritenessero di non poter comporre in via

amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

ART. 22 SPESE E IMPOSTA DI BOLLO

Tutte le spese inerenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario, che le assume a proprio carico senza diritto di rivalsa. Il presente atto ed i relativi allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 5 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 nonché nella normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto, osservando altresì le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.

Le Parti si impegnano a non divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati di cui vengono in possesso per effetto del presente appalto.

L'appaltatore si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo di ogni violazione dei dati personali

di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.

L'impresa, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

L'impresa accetta di essere nominata responsabile esterna del trattamento dei dati con separato atto.

ART. 24 CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo atto nel suo complesso.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

F.to Dott. Danile Mannelli

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ-
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE

F.to _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

REP.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

**Contratto per l'appalto del servizio di incontri in spazio
neutro - LOTTO 5 CIG: 91236745F6**

TRA

- il Dott. Daniele Mannelli nato a Pistoia il 9/03/1973,
il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in
nome e per conto della Società della Salute pistoiese (P.I.
90048490479), che rappresenta in qualità di Direttore

E

- _____ nato/a a _____ il _____
non in proprio, ma in nome e per conto di Società Cooperativa
Pantagruei onlus con sede legale in Via Bartolomeo Sestini 15,
51100 Pistoia, C.F. e P.IVA 00995520475, numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Pistoia - 00995520475 del
21/07/1986

PREMESSO CHE

• il Dott. Daniele Mannelli, Direttore della Società della
Salute pistoiese, Responsabile del procedimento, con propria
determinazione n. 94 del 17/02/2022 attivava la convenzione
stipulata con la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della
Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di
committenza per l'individuazione di un contraente per
l'appalto dei servizi di seguito indicati: assistenza
domiciliare per non autosufficienti, assistenza domiciliare,

assistenza scolastica, educativa familiare, incontri in spazio

neutro, assistenza sociale professionale;

- con la stessa determinazione n. 94/2022 provvedeva alla definizione del Capitolato Prestazionale, del modello di offerta economica, del modello dettaglio orario e schema offerta tecnico-qualitativa;

- con determinazione della Provincia di Pistoia - Area Programmazione e Servizi Finanziari n. 567 del 19/05/2022, per le motivazioni in essa richiamate, è stato aggiudicato l'appalto in oggetto a favore della Società Cooperativa Pantagrueel onlus, Via Bartolomeo Sestini 15 51100 Pistoia (PT) Italia, C.F. e P.IVA 00995520475;

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO

quanto stabilito negli articoli che seguono

ART. 1 OGGETTO

Oggetto del contratto è il servizio di incontri in spazio neutro consistente nell'organizzazione e nella gestione degli incontri in spazio neutro tra minorenni, i propri familiari e/o adulti significativi non conviventi, in carico al Servizio Sociale.

ART. 2 DURATA

Il presente accordo decorre dal 01/07/2022 e termina il 30/06/2026 per una durata di 48 mesi con possibilità di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per

l'individuazione del nuovo contraente.

ART. 3 CORRISPETTIVO

Il valore complessivo del servizio oggetto del presente atto ammonta a € 181.984,32 iva esclusa determinato a seguito dell'applicazione del ribasso offerto del 4,42% sull'importo a base di gara di € 190.400,00

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, patti, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti di cui le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza:

- l'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- il dettaglio orario presentato in sede di gara;
- il capitolato di appalto pubblicato dalla stazione appaltante;
- l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;

tutti parte integrante degli obblighi contrattuali ancorché non materialmente uniti al medesimo.

ART. 4 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento:

- a) in caso di revisione del corrispettivo che potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- la richiesta di revisione dovrà pervenire per PEC alla Società della Salute pistoiese;

- la revisione del corrispettivo avverrà sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto tenuto conto di uno o di entrambi i seguenti parametri:

- indice ISTAT - FOI superiore al 2%
- rinnovi contrattuali che abbiano determinato l'aumento del costo del lavoro.

Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione nel corso del primo anno (12 mesi) di validità del presente appalto.

b) in caso di esercizio dell'opzione per servizi supplementari da parte del contraente originale, non inclusi nell'appalto iniziale, che si dovessero rendere necessari, in seguito anche a finanziamenti riconosciuti alla SDS con fondi UE, statali, regionali o altro, ove un cambiamento del contraente risultasse impraticabile per motivi di continuità del progetto personalizzato o perché comporterebbe un aumento della spesa, per un importo non superiore a € 80.000,00 (IVA esclusa), dando atto che l'importo riportato nel capitolato descrittivo e prestazionale è errato e va considerato come non apposto;

c) nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui il la SDSP aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per

causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni, acquisizione o insolvenza, e questi soddisfatti i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D. Lgs. 50/2016;

d) nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 1, lett. e) dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per importi non superiori a € 60.000,00 (IVA esclusa), dando atto che l'importo riportato nel capitolato descrittivo e prestazionale è errato e va considerato come non apposto;

e) ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.;

f) inoltre è stata fatta salva la possibilità di imporre all'appaltatore l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi del comma 12, dell'art. 106, D. Lgs. 50/2016;

ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti per l'espletamento della prestazione a regola d'arte, secondo quanto stabilito nel Capitolato di appalto e nell'offerta di gara, tecnica e economica.

ART. 6 GARANZIE

Il soggetto appaltatore ha prodotto, a titolo di garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (c.d. cauzione definitiva), polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____, Agenzia _____, in data _____ per l'importo di € _____ (_____) pari al _____ % dell'importo contrattuale.

L'appaltatore si è assunto l'obbligo, come stabilito dall'art. 11 del Capitolato, di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la Società della Salute pistoiese, ed al suo personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicataria stessa e/o al suo personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal capitolato prestazionale. L'appaltatore,

_____, ha presentato polizza assicurativa _____ emessa da _____ agenzia di _____, che prevede esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del capitolato prestazionale, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti

massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € _____,00 unico

per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € _____,00

unico per sinistro;

- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT

ed RCO: € _____,00;

_____ ha presentato polizza assicurativa

_____ emessa da _____ agenzia di _____, che

prevede esplicitamente nella descrizione del rischio

l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi

rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei

servizi oggetto del presente contratto, comprese tutte le

attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa

né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti

massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € _____,00

unico per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € _____,00

unico per sinistro;

- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT

ed RCO: € _____,00;

ART. 7 PENALI

In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede ad applicare le penali, in misura pari a quanto previsto dall'art. 10 del capitolato che qui si considera richiamato interamente.

Il Responsabile del procedimento, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario, potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve o comunque non abbia comportato danni alla Società della Salute pistoiese e/o all'utenza. Ai fini dell'applicazione delle penali, si precisa che le medesime non verranno applicate nel caso in cui la mancata esecuzione del servizio sia dovuta a causa di forza maggiore.

ART. 8 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il RUP dirige e controlla periodicamente i livelli di qualità esecutiva delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Al termine del contratto il RUP rilascia il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

Il RUP può avvalersi di un direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 9 CONTABILITA' E PAGAMENTI

I pagamenti relativi alle prestazioni contrattuali sono effettuate secondo i termini e le modalità previsti dall'art. 18 del Capitolato.

ART. 10 CONTRATTI COLLETTIVI

Il soggetto appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni dettate dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti in vigore al momento dell'esecuzione del presente contratto, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e retribuzione dei lavoratori.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'operatore economico ha comunicato a questa stazione appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, ovvero:

_____, numero conto corrente

_____, filiale

_____, IBAN _____

L'appaltatore comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati, con indicazione del ruolo e dei poteri ovvero:

Sig. _____ nato a _____ il _____,

C.F. _____, residente a _____ in via

_____, presidente/legale rappresentate;

_____, numero conto corrente

_____, filiale

_____, IBAN _____

L'appaltatore comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati, con indicazione del ruolo e dei poteri ovvero:

Sig. _____ nato a _____ il _____,

C.F. _____, residente a _____ in via

_____, presidente/legale rappresentate;

I bonifici bancari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente Codice Identificativo di Gara, ossia:

CIG 91236745F6

ART. 12 INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

La Società della Salute pistoiese, in caso di inadempienza

contributiva dell'esecutore, risultante dal DURC, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto, trattiene dal mandato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

La Società della Salute pistoiese, sull'importo netto progressivo della prestazione oggetto di contratto, opera una ritenuta dello 0,50% ai sensi e per gli effetti del disposto dall'art.30, comma 5, D. Lgs. 50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, all'esito positivo della verifica di conformità da parte del RUP e previo rilascio di DURC regolare.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità ai sensi dell'articolo 105, comma 1, D. Lgs. 50/2016.

E' consentito il subappalto nei limiti previsti dalla legge e dall'avviso di gara sempreché il soggetto aggiudicatario all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi da subappaltare.

ART. 14 RECESSO

La SDS Pistoiese può recedere dal contratto in qualsiasi tempo, previo pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il recesso produce effetti dal momento in cui viene esercitato (ex nunc) L'esercizio del diritto di recesso è

preceduto da formale comunicazione all'appaltatore (eseguibile con la Posta Elettronica Certificata o altro mezzo ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante può esercitare diritto di recesso anche nell'ipotesi in cui i parametri della convenzione eventualmente stipulata da Consip S.p.A. per il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula dello stesso, siano migliorative rispetto a quelle del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In caso l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto, la Società della Salute pistoiese richiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

La Società della Salute pistoiese conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

La Società della Salute pistoiese potrà, in qualsiasi momento, richiedere la risoluzione del contratto, previa diffida ad

adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. civ. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali fatta salva l'eventuale azione di risarcimento del danno e l'eventuale incameramento della cauzione.

ART. 16 INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto in violazione di quanto previsto dal citato articolo comporta nullità del medesimo e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.

ART. 17 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario, ai fini dell'esecuzione del presente appalto, assorbe ed utilizza, in via prioritaria, i lavoratori dell'impresa aggiudicataria del precedente appalto, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per tutto il periodo di durata del servizio, applicando i relativi contratti collettivi di settore.

ART. 18 ANTIMAFIA

Le parti sono a conoscenza che il presente contratto è stato stipulato sotto condizione risolutiva ex art. 92, comma 3, D.

Lgs 159/2011, in quanto al momento della stipula il termine di cui al 2 comma dell'art. 92, del suddetto decreto, risulta essere inutilmente decorso, senza che sia pervenuta dalla competente Prefettura la prescritta informativa antimafia che è stata richiesta in data _____.

Le parti concordano che, qualora pervenga informativa antimafia contenente segnalazioni ostative alla stipula del contratto di appalto, il rapporto deve intendersi immediatamente risolto.

ART. 19 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del presente appalto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Società della Salute pistoiese la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, senza alcun diritto a risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.

ART. 20 EMERGENZA SANITARIA

L'appaltatore si impegna, qualora venga nuovamente dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria, ad adottare le misure di sicurezza previste dalle disposizioni via via vigenti per il contrasto della diffusione del virus.

L'adozione delle misure di sicurezza previste potrà comportare un incremento dell'importo del contratto.

L'adeguamento delle spese per oneri aziendali di sicurezza potrà essere riconosciuto all'appaltatore per tutta la durata in cui le misure emergenziali resteranno in vigore tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica.

Pertanto, in seguito alla cessazione del periodo emergenziale disposta con provvedimenti nazionali e/o locali, le prestazioni eseguite successivamente a tale cessazione saranno contabilizzate sulla base di quanto stabilito negli atti di gara.

In ogni caso il riconoscimento all'appaltatore dell'incremento dell'importo del contratto per maggiori oneri COVID-19 è subordinato alla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui lo stesso da atto:

- di non avere beneficiato di "extra somme" derivanti da contributi pubblici o sovvenzioni per il contrasto al COVID-19;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società della Salute pistoiese se sarà beneficiario di contributi pubblici o sovvenzioni, al fine di consentire alla stessa di cessare le eventuali compensazioni dovute quali ristoro per maggiori oneri per la sicurezza ed i maggiori oneri gestionali sopportati.

ART. 21 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto e che le parti ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

ART. 22 SPESE E IMPOSTA DI BOLLO

Tutte le spese inerenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario, che le assume a proprio carico senza diritto di rivalsa. Il presente atto ed i relativi allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 5 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 nonché nella normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto, osservando altresì le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.

Le Parti si impegnano a non divulgare, comunicare, cedere a

terzi i dati di cui vengono in possesso per effetto del presente appalto.

L'appaltatore si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo di ogni violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.

L'impresa, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

L'impresa accetta di essere nominata responsabile esterna del trattamento dei dati con separato atto.

ART. 24 CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta

l'invalidità o inefficacia dei medesimo atto nel suo complesso.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

F.to Dott. Danile Mannelli

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Società Cooperativa Pantagruel onlus

F.to Enzo Ciano

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

REP.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

Contratto per l'appalto del servizio sociale professionale -

LOTTO 6 CIG: 9123680AE8

TRA

- il Dott. Daniele Mannelli nato a Pistoia il 9/03/1973, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della Società della Salute pistoiese (P.I. 90048490479), che rappresenta in qualità di Direttore

E

- _____ nato/a a _____ il _____ non in proprio, ma in nome e per conto di CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Via Valdipesa 1, 50127 Firenze, C.F. e P.IVA 04876970486, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze - 04876970486 del 26/06/1998

PREMESSO CHE

- il Dott. Daniele Mannelli, Direttore della Società della Salute pistoiese, Responsabile del procedimento, con propria determinazione n. 94 del 17/02/2022 attivava la convenzione stipulata con la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza per l'individuazione di un contraente per l'appalto dei servizi di seguito indicati: assistenza

domiciliare per non autosufficienti, assistenza domiciliare, assistenza scolastica, educativa familiare, incontri in spazio neutro, assistenza sociale professionale;

- con la stessa determinazione n. 94/2022 provvedeva alla definizione del Capitolato Prestazionale, del modello di offerta economica, del modello dettaglio orario e schema offerta tecnico-qualitativa;

- con determinazione della Provincia di Pistoia - Area Programmazione e Servizi Finanziari n. 567 del 19/05/2022, per le motivazioni in essa richiamate, è stato aggiudicato l'appalto in oggetto, a favore di CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, Via Valdipesa 1 50127 Firenze (FI) Italia, C.F. e P.IVA 04876970486. Il Consorzio ha indicato come consorziata esecutrice Arké Cooperativa Sociale, sede legale in Via Antonelli 307 - 51100 Pistoia, C.F. e P.IVA 01633770472;

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO

quanto stabilito negli articoli che seguono

ART. 1 OGGETTO

Oggetto del contratto è il servizio sociale professionale, consistente nella presa in carico del soggetto singolo o nucleo familiare e nell'avvio di un percorso personalizzato articolato nelle seguenti fasi: analisi della domanda; valutazione del bisogno; predisposizione del piano di

intervento personalizzato; richiesta di erogazione sostegni/servizi/interventi; erogazione prestazioni professionali di competenza; gestione della cartella sociale dell'utente e chiusura del caso.

ART. 2 DURATA

Il presente accordo decorre dal 01/07/2022 e termina il 30/06/2026 per una durata di 48 mesi con possibilità di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente.

ART. 3 CORRISPETTIVO

Il valore complessivo del servizio oggetto del presente atto ammonta a € 150.738,84 iva esclusa determinato a seguito dell'applicazione del ribasso offerto del 1,09% sull'importo a base di gara di € 152.400,00

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, patti, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti di cui le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza:

- l'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- il dettaglio orario presentato in sede di gara;
- il capitolato di appalto pubblicato dalla stazione appaltante;

- l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;

tutti parte integrante degli obblighi contrattuali ancorché non materialmente uniti al medesimo.

ART. 4 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento:

a) in caso di revisione del corrispettivo che potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- la richiesta di revisione dovrà pervenire per PEC alla Società della Salute pistoiese;

- la revisione del corrispettivo avverrà sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto tenuto conto di uno o di entrambi i seguenti parametri:

- indice ISTAT - FOI superiore al 2%
- rinnovi contrattuali che abbiano determinato l'aumento del costo del lavoro.

Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione nel corso del primo anno (12 mesi) di validità del presente appalto.

b) in caso di esercizio dell'opzione per servizi supplementari da parte del contraente originale, non inclusi nell'appalto iniziale, che si dovessero rendere necessari, in seguito anche a finanziamenti riconosciuti alla SDS con fondi

UE, statali, regionali o altro, ove un cambiamento del contraente risultasse impraticabile per motivi di continuità del progetto personalizzato o perché comporterebbe un aumento della spesa, per un importo non superiore a € 80.000,00 (IVA esclusa), dando atto che l'importo riportato nel capitolato descrittivo e prestazionale è errato e va considerato come non apposto;

c) nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui il la SDSP aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni, acquisizione o insolvenza, e questi soddisfatti i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D. Lgs. 50/2016;

d) nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 1, lett. e) dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per importi non superiori a € 60.000,00 (IVA esclusa), dando atto che l'importo riportato nel capitolato descrittivo e prestazionale è errato e va considerato come non apposto;

e) ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.;

f) inoltre è stata fatta salva la possibilità di imporre all'appaltatore l'aumento o la diminuzione delle prestazioni

contrattuali ai sensi del comma 12, dell'art. 106, D. Lgs.

50/2016;

ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti per l'espletamento della prestazione a regola d'arte, secondo quanto stabilito nel Capitolato di appalto e nell'offerta di gara, tecnica e economica.

ART. 6 GARANZIE

Il soggetto appaltatore ha prodotto, a titolo di garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (c.d. cauzione definitiva), polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____, Agenzia _____, in data _____ per l'importo di € _____ (_____) pari al _____ % dell'importo contrattuale.

L'appaltatore si è assunto l'obbligo, come stabilito dall'art. 11 del Capitolato, di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la Società della Salute pistoiese, ed al suo personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicataria stessa e/o al suo personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal capitolato prestazionale. L'appaltatore,

_____, ha presentato polizza assicurativa _____ emessa da _____ agenzia di _____, che prevede esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del capitolato prestazionale, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € _____,00 unico per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € _____,00 unico per sinistro;

- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € _____,00;

_____ ha presentato polizza assicurativa _____ emessa da _____ agenzia di _____, che prevede esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente contratto, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa

né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti

massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € _____,00

unico per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): €

_____,00 unico per sinistro;

- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT

ed RCO: € _____,00;

ART. 7 PENALI

In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi

contrattuali assunti dall'appaltatore, il responsabile del

procedimento provvede ad applicare le penali, in misura pari a

quanto previsto dall'art. 7 del capitolato che qui si

considera richiamato interamente.

Il Responsabile del procedimento, valutate la natura e la

gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le

controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario,

potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta

oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora

l'inadempimento sia risultato lieve o comunque non abbia

comportato danni alla Società della Salute pistoiese e/o

all'utenza. Ai fini dell'applicazione delle penali, si precisa

che le medesime non verranno applicate nel caso in cui la

mancata esecuzione del servizio sia dovuta a causa di forza

maggiore.

ART. 8 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il RUP dirige e controlla periodicamente i livelli di qualità esecutiva delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Al termine del contratto il RUP rilascia il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

Il RUP può avvalersi di un direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 9 CONTABILITA' E PAGAMENTI

I pagamenti relativi alle prestazioni contrattuali sono effettuate secondo i termini e le modalità previsti dall'art. 14 del Capitolato.

ART. 10 CONTRATTI COLLETTIVI

Il soggetto appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni dettate dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti in vigore al momento dell'esecuzione del presente contratto, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e retribuzione dei lavoratori.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del

bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'operatore economico ha comunicato a questa stazione appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, ovvero:

 _____, numero conto corrente
 _____, filiale
 _____, IBAN _____

L'appaltatore comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati, con indicazione del ruolo e dei poteri ovvero:

Sig. _____ nato a _____ il _____,
 C.F. _____, residente a _____ in via
 _____, presidente/legale rappresentate;

 _____, numero conto corrente
 _____, filiale
 _____, IBAN _____

L'appaltatore comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati, con indicazione

del ruolo e dei poteri ovvero:

Sig. _____ nato a _____ il _____,

C.F. _____, residente a _____ in via _____,
_____, presidente/legale rappresentate;

I bonifici bancari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente Codice Identificativo di Gara, ossia:

CIG 9123680AE8

ART. 12 INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

La Società della Salute pistoiese, in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore, risultante dal DURC, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto, trattiene dal mandato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

La Società della Salute pistoiese, sull'importo netto progressivo della prestazione oggetto di contratto, opera una ritenuta dello 0,50% ai sensi e per gli effetti del disposto dall'art. 30, comma 5, D. Lgs. 50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, all'esito positivo della verifica di conformità da parte del RUP e previo rilascio di DURC regolare.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità ai sensi dell'articolo 105, comma 1, D. Lgs. 50/2016.

E' consentito il subappalto nei limiti previsti dalla legge e

dall'avviso di gara sempreché il soggetto aggiudicatario all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi da subappaltare.

ART. 14 RECESSO

La SDS Pistoiese può recedere dal contratto in qualsiasi tempo, previo pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il recesso produce effetti dal momento in cui viene esercitato (*ex nunc*) L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore (eseguibile con la Posta Elettronica Certificata o altro mezzo ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante può esercitare diritto di recesso anche nell'ipotesi in cui i parametri della convenzione eventualmente stipulata da Consip S.p.A. per il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula dello stesso, siano migliorative rispetto a quelle del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In caso l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto, la Società della Salute pistoiese richiederà il risarcimento dei

danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

La Società della Salute pistoiese conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

La Società della Salute pistoiese potrà, in qualsiasi momento, richiedere la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. civ. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali fatta salva l'eventuale azione di risarcimento del danno e l'eventuale incameramento della cauzione.

ART. 16 INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto in violazione di quanto previsto dal citato articolo comporta nullità del medesimo e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.

ART. 17 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario, ai

fini dell'esecuzione del presente appalto, assorbe ed utilizza, in via prioritaria, i lavoratori dell'impresa aggiudicataria del precedente appalto, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per tutto il periodo di durata del servizio, applicando i relativi contratti collettivi di settore.

ART. 18 ANTIMAFIA

Le parti sono a conoscenza che il presente contratto è stato stipulato sotto condizione risolutiva ex art. 92, comma 3, D. Lgs 159/2011, in quanto al momento della stipula il termine di cui al 2 comma dell'art. 92, del suddetto decreto, risulta essere inutilmente decorso, senza che sia pervenuta dalla competente Prefettura la prescritta informativa antimafia che è stata richiesta in data _____.

Le parti concordano che, qualora pervenga informativa antimafia contenente segnalazioni ostative alla stipula del contratto di appalto, il rapporto deve intendersi immediatamente risolto.

ART. 19 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del presente appalto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Società della Salute pistoiese la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia

ritenuta grave, senza alcun diritto a risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.

ART. 20 EMERGENZA SANITARIA

L'appaltatore si impegna, qualora venga nuovamente dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria, ad adottare le misure di sicurezza previste dalle disposizioni via via vigenti per il contrasto della diffusione del virus.

L'adozione delle misure di sicurezza previste potrà comportare un incremento dell'importo del contratto.

L'adeguamento delle spese per oneri aziendali di sicurezza potrà essere riconosciuto all'appaltatore per tutta la durata in cui le misure emergenziali resteranno in vigore tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica.

Pertanto, in seguito alla cessazione del periodo emergenziale disposta con provvedimenti nazionali e/o locali, le prestazioni eseguite successivamente a tale cessazione saranno contabilizzate sulla base di quanto stabilito negli atti di gara.

In ogni caso il riconoscimento all'appaltatore dell'incremento dell'importo del contratto per maggiori oneri COVID-19 è subordinato alla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui lo stesso da atto:

- di non avere beneficiato di "extra somme" derivanti da

contributi pubblici o sovvenzioni per il contrasto al COVID-19;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società della Salute pistoiese se sarà beneficiario di contributi pubblici o sovvenzioni, al fine di consentire alla stessa di cessare le eventuali compensazioni dovute quali ristoro per maggiori oneri per la sicurezza ed i maggiori oneri gestionali sopportati.

ART. 21 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto e che le parti ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

ART. 22 SPESE E IMPOSTA DI BOLLO

Tutte le spese inerenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario, che le assume a proprio carico senza diritto di rivalsa. Il presente atto ed i relativi allegati sono soggetti ad imposta di bollo, se dovuta.

ART. 23 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 nonché nella normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni

normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto, osservando altresì le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.

Le Parti si impegnano a non divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati di cui vengono in possesso per effetto del presente appalto.

L'appaltatore si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo di ogni violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.

L'impresa, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

L'impresa accetta di essere nominata responsabile esterna del trattamento dei dati con separato atto.

ART. 24 CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

F.to Dott. Danile Mannelli

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ-
 CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ COOPERATIVA
 SOCIALE

F.to _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

ACCORDO

Per la nomina e designazione del Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

TRA

la Società della Salute Pistoiese, nella persona del Direttore Daniele Mannelli, con nomina a soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al Decreto del Presidente della Società della Salute Pistoiese n. 2 del 17/10/2019, codice fiscale MNNDNL73C09G713G, domiciliato per la carica presso la sede della Società della Salute sita in Pistoia, Viale G. Matteotti n. 35, Partita IVA/codice fiscale 90048490479, di seguito anche come “SDS”,

E

_____ con sede legale in _____ Via _____ – CAP _____, nella persona di _____, nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la _____, di seguito denominato anche come “Responsabile” o “PARTE”, congiuntamente anche come le “Parti”

Premesso che

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- il Dott. Daniele Mannelli, Direttore della Società della Salute Pistoiese, Responsabile del procedimento, con propria determinazione n. 94 del 17/02/2022 attivava la convenzione stipulata con la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza per l'individuazione di un contraente per l'appalto dei servizi di seguito indicati:

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

assistenza domiciliare per non autosufficienti, assistenza domiciliare, assistenza scolastica, educativa familiare, incontri in spazio neutro, assistenza sociale professionale;

- con la stessa determinazione n. 94/2022 provvedeva alla definizione del Capitolato Prestazionale, del modello di offerta economica, del modello dettaglio orario e schema offerta tecnico-qualitativa;
- con determinazione della Provincia di Pistoia - Area Programmazione e Servizi Finanziari n. ____ del _____, per le motivazioni in essa richiamate, è stato aggiudicato l'appalto _____, a favore di _____;
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato a _____ (di seguito “Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) l’attività di _____ come da contratto sopra citato e che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Società;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- con il presente atto, relativamente alle attività di trattamento dei dati necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare vincola il Responsabile a trattare i propri dati personali nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

la Società della Salute, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), _____ ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la SDS e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente al contratto avente ad oggetto _____ affidati dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all’art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui è Titolare la Società.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono donne vittime di violenza prese in carico dal servizio sociale.

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l’eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 - Accesso ai dati personali

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

Se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, l'accesso dovrà avvenire esclusivamente per accertate e documentate esigenze di operatività e gestione di sistema, e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano venire perseguite senza che vi sia accesso o conoscenza dei dati personali, e comunque per finalità coincidenti o compatibili con quelle evidenziate in precedenza.

Articolo 6 - Proprietà dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

Articolo 7 - Diritti sulle informazioni

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Articolo 8 - Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 9 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, cancellandoli nel contempo dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti del contratto.

Articolo 10 - Validità e Revoca della nomina

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

La presente nomina ha validità a decorrere dalla data di stipulazione del presente accordo e avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo privacy.

Articolo 11 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Articolo 12 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 13 - Diritti degli interessati

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.), e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 14 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 15 - Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati

Il responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza agli autorizzati al trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

Articolo 16 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile su richiesta potrà fornire al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 17 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

Articolo 18 - Durata del trattamento

La durata del trattamento è stabilita dal contratto sussistente tra le parti ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

La nomina è valida fino alla cessazione delle operazioni di trattamento di cui al Contratto sopra richiamato, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

Articolo 20 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 21 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 22 - Data Breach

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 – 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

Articolo 23 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 24 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile assicura che nessun dato personale potrà essere trasferito all'esterno del territorio dell'Unione Europea, anche per il tramite di eventuali Sub – Responsabili, senza la preventiva e documentata autorizzazione scritta del Titolare. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, l'attività di trasferimento dei dati personali oggetto del trattamento dovrà essere comunque disciplinata da uno specifico accordo giuridico concluso tra le Parti contenente le “Clauseole Contrattuali Standard europee”, ad integrazione di quanto definito dal presente documento; nel caso in cui il Responsabile si avvalga di un Sub – Responsabile anche le intese contrattuali intercorrenti tra dette parti dovranno essere conseguentemente integrate con la previsione delle “Clauseole Contrattuali Standard europee”, in modo che i medesimi obblighi incombenti sul Responsabile siano previsti anche in capo al Sub – Responsabile che effettua il trasferimento di dati presso paesi extra UE.

Articolo 25 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I suddetti impegni di collaborazione e l'attività di audit descritta nel presente paragrafo potrà essere esercitata dal Titolare anche nei confronti degli eventuali Sub-Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

Articolo 26 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica sollecitamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 27 - DPO

Il Responsabile è tenuto a collaborare e a coadiuvare il DPO nominato dal Titolare nello svolgimento delle attività da questo effettuate.

Articolo 28 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del Regolamento.

Articolo 29 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

delle istruzioni contenute negli atti di nomina a responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Pistoia, li _____

p. Società della Salute Pistoiese

Il Direttore _____

p. _____

Rappresentante legale _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 309 del 07-06-2022

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 08-06-2022 al 23-06-2022

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 07-06-2022**